



Data, _____

Interrogazione a oggetto:
contratti derivati sottoscritti dal Comune

Premesso che

- Nel dibattito pubblico sono da anni in discussione lo stato e le ripercussioni economiche dei cosiddetti “*contratti derivati*” in campo finanziario. Il valore di tali contratti deriva (da qui la denominazione) dalle variazioni di mercato di un altro asset finanziario. Nel caso degli Enti pubblici, i contratti derivati sottoscritti negli ultimi anni sono principalmente legati alle variazioni dei tassi di interesse sui mutui già contratti (*interest rate swap*) e vengono presentati come una sorta di assicurazione su eventuali rialzi del costo dei mutui stessi. L'Enciclopedia Britannica ricorre ai termini *concern* (preoccupazione) e *anxiety* (ansia) per descrivere la reazione dell'opinione pubblica ai rischi finanziari potenziali di tali contratti a seguito di una serie di fallimenti e perdite di bilancio nei mercati europei e americani. <https://www.britannica.com/topic/derivatives>
- Sul tema generale della **valutazione di questi contratti derivati interest rate swap da parte degli Enti Pubblici e Comuni italiani** sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, le quali con Sentenza n. 8770 del 12 Maggio 2020 hanno evidenziato che “*in tema di contratti derivati, stipulati dai Comuni italiani sulla base della disciplina normativa vigente fino al 2013 (quando la legge n. 147 del 2013 ha escluso la possibilità di farvi ulteriore ricorso) e della distinzione tra i derivati di copertura e i derivati speculativi, in base al criterio del diverso grado di rischiosità di ciascuno di essi, pur potendo l'ente locale procedere alla stipula dei primi con qualificati intermediari finanziari nondimeno esso poteva utilmente ed efficacemente procedervi solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market sia degli scenari probabilistici, sia dei cd. costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'ente di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto, costituente una rilevante disarmonia nell'ambito delle regole relative alla contabilità pubblica, introduttiva di variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio*”.

Considerato che

- Trattandosi quindi di contratti che **incidono sull'indebitamento del Comune** devono essere autorizzati a pena di nullità dal Consiglio comunale in quanto “*l'autorizzazione alla conclusione di un contratto di swap da parte dei Comuni italiani, specie se del tipo con finanziamento upfront, ma anche in tutti quei casi in cui la sua negoziazione si traduce comunque nell'estinzione dei precedenti rapporti di mutuo sottostanti ovvero anche nel loro mantenimento in vita, ma con rilevanti modificazioni, deve essere data, a pena di nullità, dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. i), TUEL di cui al*

D.lgs. n. 267 del 2000 [laddove stabilisce che «Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (...) – spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi (...)»]; non potendosi assimilare ad un semplice atto di gestione dell'indebitamento dell'ente locale con finalità di riduzione degli oneri finanziari ad esso inerenti, adottabile dalla giunta comunale in virtù della sua residuale competenza gestoria ex art. 48, comma 2, dello stesso testo unico”.

- La summenzionata sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione di fatto riconduce i contratti derivati *interest rate swap* nell'alveo dell'alea, cioè della scommessa e azzardo. In questo contesto l'eventuale nullità dei contratti concerne anche la trasparenza, o al contrario l'opacità, dei costi impliciti e la misura in cui il contraente ne sia o meno pienamente informato. Nella sentenza infatti si legge (p. 13):
“A fini puramente descrittivi e semplificativi, si potrebbe dire che l'IRS [interest rate swap] consiste in una sorta di scommessa finanziaria differenziale (in quest'ultimo aggettivo essendo presente un riferimento alla determinazione solo probabilistica dei suoi effetti ed alla durata nel tempo del rapporto)”.
E inoltre:
“Appare necessario verificare, ai fini della liceità dei contratti, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi, perché il legislatore autorizza questo genere di ‘scommesse razionali’ sul presupposto dell'utilità sociale delle scommesse razionali, intesa come specie evoluta delle antiche scommesse di pura abilità. E tale accordo non deve limitarsi al mark to market, ma investire, altresì, gli scenari probabilistici, poiché il primo è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell'alea. Esso dovrebbe concernere la misura qualitativa e quantitativa dell'alea e, dunque, la stessa misura dei costi pur se impliciti”.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI INTERROGANO IL SINDACO
E GLI ASSESSORI COMPETENTI PER SAPERE:**

- Se il Comune abbia sottoscritto contratti derivati e, nel caso, in quale data siano stati sottoscritti, per quale importo e per quale durata, con quali istituti bancari o finanziari, se siano stati autorizzati dal Consiglio comunale.
- Nel caso vi siano in essere contratti derivati stipulati dal Comune, quale sia ad oggi l'ammontare complessivo di eventuali perdite finanziarie connesse, nonché se il Comune intenda avviare un'analisi peritale dei contratti stessi e delle loro effettive ricadute sul bilancio dell'Ente.
- Se, alla luce della Sentenza n. 8770 del 12 Maggio 2020 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, intendano valutare la possibile nullità di eventuali contratti derivati stipulati senza l'autorizzazione del Consiglio Comunale.

*Consiglieri comunali
Movimento 5 Stelle*
